



COMUNE DI RAGUSA

Settore V - Politiche ambientali ed energetiche, mobilità

Servizio Energia

OGGETTO: Schema tipo di Regolamento sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia della Comunità di Energia Rinnovabile [.....].

Approvato con D.G.M. n. _____

Articolo 1

1. In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli **"Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia"**) costituiti da:

- (i) le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM MISE 15.09.2020 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le **"Tariffe Incentivanti"**) detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la **"Comunità"**) e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- (ii) le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, DL 162/2019 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il **"Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa"**) determinate ai sensi dell'art. 7.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di

Regolazione Reti e Ambiente,

- (iii) I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla nità e gestiti dalla stessa quale produttore secondo quanto previsto dall'art. 1.1, lett. S) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.
2. La Comunità potrà detenere, per i fini di cui all'art. 42 bis, DL 162/2019, ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, impianti di Soci della Comunità ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.
3. La Comunità è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'art. 3.2 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 di ARERA.
4. La Comunità, ai termini e condizioni di cui all'allegata delegazione di pagamento, previo ricevimento della provvista necessaria, può pagare le bollette dei Soci, senza assumere obbligo in tal senso nei confronti del venditore dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 1269 del Codice Civile, qualora tale delega sia conferita dai Soci alla Comunità.

Articolo 2 – Destinazione dei Ricavi

1. Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità saranno destinati:
 - (i) Alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti per la fornitura dell'impianto secondo il relativo piano di ammortamento ovvero, nel caso di impianto detenuto dalla Comunità ma di proprietà di un socio o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell'impianto come impianto detenuto dalla Comunità, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi;
 - (ii) Per una quota pari al ... % del residuo, alla copertura dei costi per il funzionamento della Comunità;
 - (iii) Per la restante quota del ...% alle finalità istituzionali della Comunità ovvero, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, alternativamente (a) al

pagamento di parte delle bollette di energia elettrica dei singoli Soci ovvero
(b) alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità medesima.

2. Il finanziamento dell'Impianto a fonte rinnovabile di proprietà della Comunità potrà avvenire con finanziamenti non fruttiferi dei Soci, con finanziamento bancario ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario.

Articolo 3 – Ripartizione dei Ricavi

1. La destinazione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità al pagamento della bolletta dei soci potrà avvenire, qualora si sia conferita alla Comunità la delega per la gestione delle partite con i venditori secondo quanto previsto dall'art. 42bis, comma 5, lett. C), DL 162/2019, tramite deduzione dalla provvista che il Socio deve versare alla Comunità per il pagamento della propria bolletta, ovvero, in mancanza della delega, tramite versamenti da parte della Comunità ai Soci, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.
2. La quota degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia destinata ai singoli Soci (il **“Contributo alla riduzione dei Costi Energetici”**) sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione sulla base del criterio di seguito illustrato:

- con metodo proporzionale, tenendo conto dell'apporto di ciascun Socio alla condivisione dell'energia. La quota di Tariffe Incentivanti destinata a ciascun Socio sarà determinata tenendo conto della quantità di energia elettrica prelevata da ciascun Socio nel corso dell'anno in ciascun periodo orario in cui viene prodotta energia dagli impianti della Comunità.

Si applicherà la formula di seguito:

$$RBS = TRC * [(TCS<X)/TPC]$$

Ove:

- *RBS = restituzione in bolletta al singolo Socio*
- *TRC = Totale dei ricavi per le Tariffe Incentivanti disponibili per la restituzione in bolletta su base annua (cumulata sia per le tariffe spettanti alla Comunità*

Produttore che per la parte di incentivi spettante al Socio Produttore o al Terzo che viene pagata da questi ultimi alla Comunità)

- *TCS = Totale del consumo condiviso ascrivibile al singolo Socio*
- *X = Valore Massimo di TCS*
- *TPC = Totale della produzione condivisa (cioè energia consumata nelle stesse ore di produzione degli impianti della Comunità o convenzionati con la Comunità).*

I dati di TCS e TPC potranno essere acquisiti anche tramite contatori installati direttamente dalla Comunità Energetica al fine di calcolare il riparto interno.

3. La Comunità provvederà al termine di ciascun semestre (n) al calcolo del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici spettante a ciascun Socio e a comunicarlo al Socio medesimo. L'importo del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici potrà essere utilizzato per il pagamento delle bollette tramite riduzione della provvista per il pagamento della bolletta ovvero, in mancanza di delega, tramite versamento dalla Comunità al Socio entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre (n) in conformità al regime fiscale applicabile.

Art. 4 – Adozione

1. Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta [...].
2. I Produttori non Soci i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all'art. 42bis, DL 162/2019 sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.